



R.G. n° 2369/2020

TRIBUNALE DI TREVISO

Il giudice dell'esecuzione,

a scioglimento della riserva che precede,

letti gli atti del presente procedimento, avente ad oggetto il pignoramento di azioni della società F.lli Canil, di cui ai seguenti certificati azionari:

- n. 25 rappresentativo di 255 azioni ordinarie, pignorate per l'intero;
- n. 26 rappresentativo di 4 azioni ordinarie, pignorate per 636/10.000 (6,36%);

osservato che deve procedersi con le modalità dell'incanto ai sensi dell'art. 2471, comma 3, c.c., trattandosi di partecipazione non liberamente trasferibile, (v. art. 8 dello statuto societario che prevede, oltre al diritto di prelazione dei soci, anche il gradimento dell'organo amministrativo),

rilevato che tale modalità non è compatibile con la vendita telematica, risultando questa disciplinata ex d.m. 32/2015 solo per le vendite mobiliari senza incanto e a mezzo di commissionario;

considerato che va riconosciuto il diritto di prelazione ai soci, nei termini indicati dal richiamato art. 8 (allorché l'acquirente sia persona diversa dai soci, dal loro coniuge e parenti in linea retta) e, solo ove i soci non intendano esercitare la prelazione, dovrà procedersi ai sensi dell'art. 2471 c.c.,

ritenuto di avvalersi dell'istituto della delega delle operazioni di vendita ad un professionista iscritto all'albo di cui all'art. 179ter disp, att. c.p.c., ai sensi degli artt. 534 bis e 591 bis c.p.c. (norme da ritenersi applicabili, quantomeno in via analogica, anche nel caso di espropriazioni di quote di partecipazione a società di capitali), modalità che appare sicuramente preferibile in ragione della natura delle attività a compiersi (trattasi di attività che non attengono allo *ius dicere* in senso stretto), nonché, dal punto di vista soggettivo, della elevata professionalità ed affidabilità del soggetto delegato;

vista la perizia di stima in atti, dalla quale si desume un valore di vendita forzata delle singole azioni di € 3.270,30;

visti gli artt. 534 *bis* e ss. e 591 *bis* e ss. c.p.c.;

dispone

la vendita all'incanto, in lotto Unico, delle predette partecipazioni azionarie, fissando il prezzo di apertura dell'incanto in € 835.000,00, con rilanci in aumento non inferiori ad € 10.000,00;

delega

l'avv. Giovanni Cattarozzi del foro di Treviso al compimento delle operazioni di vendita con incanto;

fissa

il termine massimo di 24 mesi per l'espletamento delle operazioni di vendita (sino all'aggiudicazione o assegnazione) e quello ulteriore di 6 mesi per le successive attività delegate;

dispone

che il delegato provveda a porre in essere tutte le attività previste dagli artt. 534bis e 591 bis (in quanto compatibili con le norme dettate dagli artt. 529 e ss c.p.c.), e comunque:

- 1) previa accettazione dell'incarico, da depositarsi nel termine di 10 giorni dalla comunicazione del presente provvedimento, estragga in autonomia tramite p.c.t. copia di tutti gli atti e documenti contenuti nel fascicolo dell'esecuzione, salvo gli atti che siano eventualmente depositati in via analogica, dei quali chiederà copia in cancelleria;
- 2) apra un conto corrente intestato alla procedura, depositando i relativi riferimenti nel fascicolo, entro 30 giorni dall'accettazione dell'incarico;
- 3) richieda al creditore procedente il versamento di un fondo spese pari di euro 1.5000,00 per le pubblicità sui siti internet e le spese del PVP da versarsi prima del compimento delle operazioni anzidette, entro il termine di 45 giorni decorrente dalla comunicazione alle parti della presente ordinanza; nello stesso termine i creditori pignoranti dovranno versare, ricorrendone i giustificati motivi ai sensi dell'art. 2, co.6 del DM del 15/10/2015 n.227 (in ragione della complessità dell'incarico da svolgere), al professionista delegato oltre al predetto fondo spese anche l'importo di euro 1.000,00 oltre accessori di legge quale acconto

sul compenso finale che verrà allo stesso riconosciuto per le attività espletate; in caso di omesso versamento nel termine necessario per procedere alla pubblicazione sul P.V.P., dei predetti importi, il professionista delegato rimetterà gli atti al g.e. per i provvedimenti di cui all'art. 631 bis c.p.c. Il fondo spese dovrà essere integrato dal creditore procedente, su richiesta e nel termine indicato dal delegato, del costo della pubblicità sul quotidiano.

4) verifichi (mediante l'esame della documentazione in atti e di quella che riterrà opportuno eventualmente acquisire) se la quota pignorata di partecipazione sociale nella società F.LLI CANIL S.P.A. appartenga effettivamente al debitore nella misura dichiarata; se vi siano vincoli alla sua libera trasferibilità (divieti o vincoli all'alienazione, diritti di prelazione, clausole di preferenza o gradimento, ecc.) e se risultino precedenti pignoramenti o sequestri: qualora la quota risulti appartenere, in tutto o in parte, a persona diversa dal debitore, in virtù di atto opponibile ai creditori ovvero emergano atti pregiudizievoli o comunque la documentazione risulti inidonea, provvederà alla restituzione del fascicolo al giudice dell'esecuzione;

5) previa verifica dell'avvenuta notifica della presente ordinanza alla società da parte del creditore procedente, rediga l'avviso di vendita, ai sensi degli artt. 534 *bis* e 591 *bis* c.p.c., curando la pubblicità secondo le seguenti prescrizioni:

a) inserimento sul portale delle vendite pubbliche almeno 60 giorni prima dell'udienza di vendita dell'avviso di vendita unitamente a copia dell'ordinanza del giudice e della relazione di stima (con omissione dei riferimenti della persona dell'esecutato) secondo le disposizioni di cui all'art. 161 *quater* disp. att. c.p.c.; le spese per la pubblicazione sul PVP sono a carico del creditore procedente, il quale è tenuto a versare al delegato le somme necessarie, nei termini precisati al punto 3);

b) pubblicazione, almeno 45 giorni prima della data fissata per l'esame delle offerte, dell'avviso, dell'ordinanza di vendita e della perizia (priva di riferimenti alla persona dell'esecutato) su un sito *internet* fra quelli convenzionati con il tribunale e, ove possibile, su un sito specializzato (ad esempio www.industrialdiscount.it);

c) unica inserzione nel medesimo termine di 45 giorni sul quotidiano *Il sole* 24 ore di un estratto dell'avviso di vendita contenente la descrizione della quota posta in vendita, il

valore d'asta, il termine per la presentazione delle offerte e la data fissata per la vendita, il nome ed il recapito del delegato, il rinvio al p.v.p. per ulteriori informazioni;

6) provveda almeno 60 giorni prima dell'incanto alla comunicazione di cortesia dell'avviso di vendita alla società F.Ili Canil spa, nonché alle parti del processo, curando quindi il deposito di una copia in cancelleria;

7) proceda alla pubblicazione del primo avviso di vendita nel termine di 120 giorni dalla comunicazione della presente ordinanza; in caso di asta deserta, gli avvisi successivi dovranno essere pubblicati entro 90 giorni dall'esperimento infruttuoso;

8) indichi nell'avviso il termine per il deposito delle offerte, e la data e l'orario dell'udienza di vendita (da fissarsi nel giorno immediatamente successivo), precisando che in tale data si procederà alla preliminare verifica di ammissibilità delle offerte, alla deliberazione sulle medesime ed all'eventuale gara;

9) preveda nell'avviso che l'offerta deve contenere:

a) il nome ed il cognome dell'offerente, luogo e data di nascita, codice fiscale, domicilio, stato civile (ed il regime patrimoniale dei coniugi), recapito telefonico del soggetto cui andrà intestato il bene. Se l'offerente è coniugato in regime di comunione legale dei beni, devono essere indicati anche i corrispondenti dati del coniuge. Se l'offerente è una persona giuridica o un ente dotato di soggettività giuridica, bisognerà indicare i relativi dati identificativi ed allegare all'offerta il certificato camerale aggiornato e, ove necessario, estratto autentico della delibera dell'organo dell'ente contenente le autorizzazioni del caso;

b) i dati identificativi del bene per il quale l'offerta è proposta;

c) l'indicazione del prezzo offerto, che non potrà essere inferiore al prezzo stabilito nell'avviso di vendita, a pena di inefficacia dell'offerta (cfr. art. 581, comma 2, c.p.c.);

d) il termine per il pagamento del prezzo e degli oneri tributari, che non potrà essere superiore a 120 giorni dalla data dell'aggiudicazione o del diverso dies a quo come oltre specificato;

e) all'offerta dovranno essere allegati:

- fotocopia del documento di identità e del codice fiscale dell'offerente;

- assegno circolare intestato al tribunale di Treviso – procedura esecutiva n. 2369/2020, per un importo pari al 10% del prezzo offerto a titolo di cauzione, che sarà trattenuta in caso di mancato versamento del saldo prezzo;

- eventuali documenti integrativi, come sopra indicati, nel caso di offerta presentata da ente collettivo

10) provveda a fissare la convocazione delle parti e degli offerenti innanzi a sé per lo svolgimento dell'incanto, attenendosi alle prescrizioni che seguono:

- il deposito delle offerte, la deliberazione sulle stesse e le determinazioni consequenziali avranno luogo presso lo studio del professionista o in altro luogo indicato nell'avviso di vendita;

- tutte le altre attività delegate avranno luogo presso lo studio del professionista;

- immediatamente dopo l'espletamento della vendita, gli assegni circolari depositati unitamente alle offerte saranno direttamente restituiti a coloro che non siano aggiudicatari;

11) nella data e all'ora indicate nell'avviso di vendita e alla presenza degli offerenti provveda:

- all'apertura delle buste depositate dagli offerenti,

- all'esame delle offerte pervenute e della congruità della cauzione prestata, secondo le modalità indicate nella presente ordinanza;

- a dichiarare l'inefficacia o l'inammissibilità delle offerte non conformi a quanto disposto in questa ordinanza;

- ad effettuare la gara tra gli offerenti, che dovrà svolgersi mediante rilanci, con le modalità stabilite dall'art. 581 c.p.c. per l'incanto, nel giorno e nell'ora indicati, pronunciando l'aggiudicazione a favore del maggior offerente (allorché siano trascorsi 3 minuti dall'ultima offerta senza che ne segua un'altra maggiore, il bene è aggiudicato all'ultimo offerente);

12) versi la cauzione nel termine di 10 giorni sul conto corrente intestato alla procedura;

13) comunichi, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento da inviarsi nel termine di 10 giorni dall'aggiudicazione, ai soci risultanti dal libro soci, diversi dall'esecutato, l'avvenuta aggiudicazione, ai fini dell'eventuale loro esercizio del diritto di prelazione, specificando le modalità ed il termine di 30 giorni (previsti dallo statuto

societario) per esercitare il diritto di prelazione, il prezzo da versare, gli importi dovuti a titolo di spese, il termine di 120 giorni dall'aggiudicazione per il deposito delle somme dovute mediante assegni circolari intestati alla procedura;

14) comunichi all'aggiudicatario, nello stesso termine di dieci giorni dall'aggiudicazione, l'ammontare del saldo prezzo e delle spese necessarie per il trasferimento, avvisandolo che è pendente il termine per l'esercizio del diritto di prelazione da parte dei soci e che il pagamento delle somme dovute potrà essere effettuato, previa ulteriore comunicazione;

15) nell'ipotesi di esercizio del diritto di prelazione da parte di uno o più soci, riscuota le somme dovute, procedendo a versare gli assegni suddetti sul conto di cui al punto 2) e a depositare nel fascicolo il verbale di versamento del saldo prezzo;

16) all'esito, dichiari l'inefficacia dell'avvenuta aggiudicazione, dandone comunicazione all'aggiudicatario e provvedendo alla restituzione in suo favore della cauzione;

17) nell'ipotesi in cui nessuno dei soci eserciti il diritto di prelazione, ne dia notizia alla società tramite pec, ai fini dell'esercizio della facoltà di cui all'art. 2471 c.c.;

18) riceva, da parte della società, la eventuale presentazione di altro acquirente che offra lo stesso prezzo, entro dieci giorni dal ricevimento della pec di cui al punto che precede, provvedendo a riscuotere il prezzo da parte del nuovo acquirente, nel termine di 120 dalla scadenza del termine per l'esercizio della prelazione da parte dei soci. Depositi gli assegni sul conto intestato alla procedura e provveda quindi ai sensi del punto 16).

19) in assenza di indicazione di un altro acquirente nel suddetto termine di dieci giorni, dia notizia della definitività dell'aggiudicazione presso l'indirizzo dichiarato dall'aggiudicatario nell'offerta. Il saldo del prezzo dovrà avvenire entro il termine indicato al punto che precede.

20) provveda secondo quanto disposto al punto 19) anche nel caso di mancato versamento del prezzo e delle spese da parte del socio che abbia esercitato il diritto di prelazione o del terzo acquirente presentato dalla società; il termine per il versamento del saldo prezzo decorre in tal caso per l'aggiudicatario dalla comunicazione ricevuta dal delegato.

21) in caso di mancato pagamento del saldo prezzo da parte dell'aggiudicatario, dia notizia al g.e. e proceda a nuovo incanto, a spese e sotto la responsabilità dell'aggiudicatario inadempiente, ai sensi dell'art. 540 c.p.c.

- 22) riceva le eventuali dichiarazioni di nomina e il deposito dei relativi mandati, ai sensi dell'art. 583 c.p.c.;
- 23) in caso di asta deserta, provveda sulle eventuali istanze di assegnazione ovvero, in mancanza, fissi nuovi incanti, fino ad un massimo di tre, ai sensi dell'art. 538 c.p.c.;
- 24) rediga il verbale d'incanto secondo il contenuto previsto dall'art. 591 bis c.p.c., in quanto compatibile con le disposizioni dettate in tema di espropriazione mobiliare;
- 25) all'esito del versamento del saldo prezzo e delle spese da parte dell'aggiudicatario, del socio prelazionario o del terzo presentato dalla società, predisponga la bozza del decreto di trasferimento e, dopo la sua sottoscrizione da parte del g.e., ne consegni una copia autentica all'aggiudicatario;
- 20) provveda alla registrazione del verbale di vendita ovvero, nei casi in cui questo sia necessario, del decreto di trasferimento; curi l'iscrizione del trasferimento presso il registro delle imprese e richieda alla società l'annotazione nel libro soci, oltre che l'emissione di nuovi certificati azionari, previo annullamento di quelli pignorati;
- 21) chieda la liquidazione del proprio compenso, nel termine di 30 giorni dall'esaurimento degli adempimenti che precedono, relazionando anche sull'utilizzo del fondo spese costituito dal creditore precedente e di quello versato dall'aggiudicatario, socio prelazionario o terzo acquirente;
- 22) restituisca l'eventuale eccedenza del fondo spese all'aggiudicatario, socio prelazionario o terzo acquirente, secondo le disposizioni impartite dal g.e.;
- 23) formi l'eventuale progetto di distribuzione, e provveda a trasmetterlo al giudice dell'esecuzione previo invito ai creditori di deposito delle note riepilogative dei crediti, da inviarsi entro il termine di cui al punto che precede; in caso di unico creditore, rimetta gli atti al g.e. per la fissazione dell'udienza di assegnazione delle somme;
- 24) provveda ai pagamenti previsti nel progetto di distribuzione approvato e curi la chiusura del conto intestato alla procedura, depositando nel fascicolo la documentazione relativa;
- 25) relazioni sull'andamento delle operazioni di vendite ogni sei mesi, procedendo in ogni caso al deposito tempestivo degli atti compiuti e delle comunicazioni inviate o ricevute ai sensi delle disposizioni che precedono;

dispone

che i creditori procedenti provvederanno a loro cura e spese alla notificazione della presente ordinanza alla società terza pignorata, ai sensi del secondo comma dell'art. 2471 c.c., entro trenta giorni dalla sua comunicazione alle parti, curandone quindi il deposito nel fascicolo. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di competenza. Si comunichi alle parti ed al professionista delegato.

FISSA

per la prosecuzione l'udienza del 22 maggio 2024 ad ore 11:00, salva sua anticipazione su richiesta del delegato o delle parti, in caso di anticipato esaurimento delle operazioni di vendita o di necessità di risoluzione di difficoltà emerse nel corso dell'incarico.

Treviso, 8 giugno 2022

Il g.e.

dott.ssa Francesca Vortali